

Regolamento sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI-RT)

Modifica del 13 novembre 2001

Approvata dal Consiglio federale l'8 marzo 2002

*L'Istituto federale della proprietà intellettuale
ordina:*

I

L'allegato del regolamento del 28 aprile 1997¹ sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale è modificato come segue:

I. Tasse riscosse in materia di marchi

Articolo	Oggetto	Fr.
...		
Art. 27	OPM ² Tassa per lavori amministrativi in caso di restituzione della tassa di proroga	50.–
...		

II. Emolumenti riscossi in materia di design

Articolo	Oggetto	Fr.
Art. 17 cpv. 1	ODes ³ Emolumento di registrazione	
Art. 19 cpv. 2	Ldes ⁴ – Emolumento di base per il primo periodo di protezione (1° - 5° anno)	
Art. 17 cpv. 2 lett. a	ODes – per un design depositato separatamente oppure per il primo design di un deposito cumulativo	200.–
	– per ogni design supplementare di un deposito cumulativo	100.–
	ma al massimo	700.–

¹ RS 232.148

² RS 232.111

³ RS 232.121; RU 2002 1122

⁴ RS 232.12

Articolo	Oggetto	Fr.
Art. 17 cpv. 2 lett. b	– Emolumento di pubblicazione – raffigurazioni in bianco e nero (fino a tre raffigurazioni) – per ogni ulteriore raffigurazione – raffigurazioni a colori (per ogni raffigurazione)	50.– 20.– 50.–
Art. 17 cpv. 2 lett. d e cpv. 3	– Emolumento per il differimento della pubblicazione	100.–
Art. 19 cpv. 4 Art. 16 cpv. 2 lett. c	– Emolumento per la descrizione del design (per ogni descrizione)	200.–
Art. 21 cpv. 3	Emolumento per il rinnovo della protezione – per il secondo periodo (6°–10° anno), il terzo periodo (11°–15° anno), il quarto periodo (16°–20° anno) e il quinto periodo (21°–25° anno) per ogni periodo di protezione: – per un design depositato separatamente oppure per il primo design di un deposito cumulativo – per ogni design supplementare di un deposito cumulativo ma al massimo	200.– 100.– 700.–
Art. 21 cpv. 3	– Emolumento supplementare in caso di pagamento dopo la scadenza del periodo di protezione	200.–
Art. 32 cpv. 2	Emolumento per la modifica o la rettificazione di un'iscrizione nel registro – per ogni ulteriore deposito del medesimo titolare, se la stessa modifica o rettificazione è chiesta contemporaneamente	100.– 50.–
Art. 31 cpv. 2	Emolumento per il proseguimento della procedura	200.–
Art. 24 cpv. 4	Emolumento per la restituzione delle raffigurazioni e degli esemplari del design	50.–
Art. 13	Emolumento per il rilascio di un attestato di priorità – per ogni diritto di protezione per il quale è richiesto un documento – per ogni esemplare suppletivo dello stesso documento richiesto nell'ambito della stessa domanda	100.– 10.–

Articolo	Oggetto	Fr.
Art. 23 cpv. 5	ODes Emolumento per la consultazione degli atti e del registro	
Art. 26 cpv. 3	ODes – per ogni deposito	10.–
	– importo minimo	100.–
Art. 26 cpv. 3	ODes Emolumento per gli estratti del registro	
	– per ogni diritto di protezione per il quale è richiesto un estratto	100.–
	– per ogni esemplare suppletivo dello stesso estratto richiesto nell'ambito della stessa domanda	10.–
Art. 26 cpv. 3	ODes Emolumento per informazioni	
	– per ogni deposito	10.–
	– importo minimo	100.–
	– informazioni telefoniche, al minuto	2.–

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2002.

13 novembre 2001 In nome dell'Istituto federale della proprietà intellettuale:
 Il direttore: Roland Grossenbacher
 Il presidente del Consiglio dell'Istituto: Klaus Hug